



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale - Ufficio II

Ai Dirigenti Scolastici della Regione Lazio

Agli Ambiti Territoriali del Lazio

Ai Dirigenti Tecnici dell'USR per il Lazio

All'Albo

Al Sito web

Oggetto: indicazioni operative in materia di contenzioso riguardante gli esiti degli scrutini finali e degli Esami di Stato a.s. 2024/2025.

Con l'obiettivo di dirimere le diffuse incertezze in ordine alle modalità di presentazione delle doglianze avverso le procedure di valutazione espresse dagli Istituti Scolastici, la presente nota si propone di fornire le indicazioni operative sui mezzi di tutela, allo stato, esperibili.

In via preliminare si chiarisce che i **reclami** avverso le procedure di scrutinio e di esame vanno proposti alla stessa autorità responsabile dell'atto conclusivo del procedimento, cioè, nella fattispecie che qui interessa, al **Dirigente Scolastico**.

Ove la parte reclamante abbia necessità di prendere visione ed estrarre copia degli atti di interesse, è compito delle segreterie dell'istituto depositario dei documenti consentirne l'accesso, previo accoglimento dell'istanza da parte del Dirigente Scolastico.

In secondo luogo, si rappresenta che i provvedimenti di valutazione degli studenti adottati dagli organi collegiali della Scuola, in sede di scrutinio finale, e dalle Commissioni d'esame, in occasione degli Esami di Stato, sono atti definitivi e, pertanto, alternativamente impugnabili in via **giurisdizionale** al TAR ovvero in via **giustiziale** al Capo dello Stato. Nel primo caso, ai sensi **dell'art. 29 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104** (cd. Codice del Processo Amministrativo) il ricorso va proposto entro il termine decadenziale di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo delle Istituzioni scolastiche dei risultati degli scrutini e degli esami, mentre, qualora si optasse per l'alternativo ricorso straordinario, in forza **dell'art. 9 dpr. 24 novembre 1971, n. 1199** (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), il termine, decorrente dal medesimo *dies a quo*, è pari a 120 giorni.



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale - Ufficio II

Al contrario, il **ricorso gerarchico**, disciplinato dall'**art. 1 ss. D.P.R. 1199/1971**, nella specifica materia in esame non appare esperibile per due ordini di ragioni; da un lato, infatti, esso è previsto in via generale dalla legge per gli atti amministrativi non definitivi, e, dall'altro, stante l'art. 21 l. 15 marzo 1997, n. 59 del 15.03.1997, l'Ufficio Scolastico non è superiore gerarchico né delle Istituzioni scolastiche autonome, né tantomeno delle Commissioni di esame.

Ne discende, conseguentemente, che l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e, per il suo tramite, lo scrivente Ufficio II, rimangono sostanzialmente estranei a tale profilo di impugnativa.

Con l'occasione si rendono note anche le regole per la cura delle procedure nel caso venga proposto **ricorso al TAR** e l'Avvocatura dello Stato invii all'Istituzione scolastica la richiesta di deduzioni e di atti.

In tale circostanza, il Dirigente Scolastico avrà cura di inviare all'organo di patrocinio tutta la documentazione necessaria per consentire lo svolgimento della difesa nonché una specifica relazione di accompagnamento contenente puntuali considerazioni sulle osservazioni svolte nel ricorso, in particolare sui fatti narrati e sulle criticità in punto di procedura e di valutazione.

Nell'eventualità in cui il contenzioso riguardi gli esiti degli Esami di Stato, invece, competente alla redazione della suddetta relazione è il Presidente della Commissione d'esame.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione, raccomandando di dare massima diffusione alla presente nota.

IL DIRIGENTE
Olga Villani